



CIRCOLARE INPS n° 35 - 14 MARZO 2012 LEGGE 214 del 22.12.2011 LEGGE 14/2012 (detto Milleproroghe) Interventi in materia previdenziale

Finalmente INPS ha emanato circolare interpretativa delle leggi richiamate sopra. La circolare è molto dettagliata e chiarisce, purtroppo non nel senso che avremmo desiderato, alcuni dubbi relativa alla normativa pensionistica modificata dal decreto Monti. Riportiamo solo le parti modificate dal cd decreto Milleproroghe e le parti della legge 214/2011 che INPS ha interpretato.

Rimane inteso che, le parti non riportate, rimangono confermate così come le avevamo pubblicate sul numero 1 di INCAINFORMA. Per comodità pubblichiamo invece alcune tabelle relative sia alla pensione di Vecchiaia che alla Pensione Anticipata (ex Anzianità).

1. PENSIONE VECCHIAIA-requisiti dal 2012 al 2015

ANNO	2012	2013 *	2014/2015
ETA'			
Uomini	66 anni	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi
Donne settore pubblico	66 anni	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi
Donne settore privato	62 anni	62 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi
Donne autonome	63 anni e 6 mesi	63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 mesi
REQUISITO CONTRIBUTIVO			
Già assicurato al 31/12/95	20 anni (tutta la contribuzione è valida)		
Non assicurato al 31/12/95	20 anni (tutta la contribuzione è valida)		
LIMITE IMPORTO PENSIONE			
Già assicurato al 31/12/95	Nessun limite		
Non assicurato al 31/12/95	1,5 volte (**) assegno sociale		
Non assicurato al 31/12/95	Nessun limite in presenza di un'età anagrafica di 70** anni, con 5 anni di contribuzione effettiva		

CHIARIMENTI SULLA PENSIONE DI VECCHIAIA

DEROGHE PREVISTE DAL DLGS 503/92: nulla è modificato in materia di età anagrafica e di decorrenza per l'accesso alla pensione di vecchiaia per i seguenti soggetti:

- Non vedenti (art.1 comma 6)
- Invalidi in misura non inferiore all'80%- vecchiaia anticipata (art.1 comma 8)
- Nessuna altra deroga è prevista, pertanto, al momento e fino a ulteriore intervento chiarificatore dell'INPS, è da escludere , ad esempio, l'esigibilità della deroga relativa all'innalzamento del requisito contributivo agli autorizzati ai VV prima del 31.12.1992.

TRASFORMAZIONE DELL'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' (art 1 legge 222/84)

- L'assegno ordinario di invalidità è trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia al compimento dell'età anagrafica prevista nelle singole gestioni assicurative dalla normativa in esame (vedi tabella pagina precedente-legge 214/2011) in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione e contribuzione a condizione che gli interessati abbiano cessato il rapporto di lavoro dipendente.

PENSIONE SUPPLEMENTARE E SUPPLEMENTI DI PENSIONE

- Per effetto dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dall'art. 24 del decreto in esame, il diritto alla pensione supplementare si consegue al raggiungimento dei requisiti anagrafici indicati nella tabella di cui sopra.
- I medesimi requisiti anagrafici trovano applicazione ai fini della liquidazione del supplemento di pensione, laddove la relativa disciplina subordina il riconoscimento del diritto al compimento dell'età pensionabile o al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia nella Gestione in cui deve essere liquidato il supplemento

MAGGIORAZIONE CONVENZIONALE PER PENSIONE INABILITA (ART.2 LEGGE 222/84)

- Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 24, comma 2, del decreto in esame, per le pensioni di inabilità con decorrenza dal 1° febbraio 2012 la maggiorazione convenzionale, di cui all'art. 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si calcola secondo le regole del sistema contributivo (v. articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

RIPRISTINO DELLA PENSIONE DI INVALIDITA' SOSPESA (ART 8 LEGGE 638/1983)

- La nuova disciplina introdotta dall'art. 24 del decreto in esame, in materia di requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia, trova applicazione nel caso di ripristino della pensione di invalidità sospesa ai sensi dell'art. 8, della legge 11 novembre 1983, n. 638, per coloro che al 31 dicembre 2011 non hanno raggiunto l'età pensionabile prevista dalla disciplina vigente a tale data.
Per le pensioni di invalidità sospese, da ripristinare al compimento dell'età successivamente al 31 dicembre 2011, devono essere osservati i nuovi limiti di età di cui alla Tabella della vecchiaia.

2. PENSIONE ANTICIPATA (ex anzianità)

2.1 soggetti in possesso di contribuzione al 31.12.1995- sistema Misto

anno	Aumento speranza di vita (mesi)	Anzianità contributiva		Importo del trattamento	
		Uomini (anni e mesi)	Donne (anni e mesi)	Intero	Ridotto dal 2018
2012	-	42 e 1 (2.188 cs)	41 e 1 (2.136 cs)	<ul style="list-style-type: none"> • Ininfluyente fino al 2017 • 62 anni dal 2018 	Dal 2018 Se il pensionamento avviene prima dell'età di 62 anni la quota di pensione determinata sui contributi maturati prima di 2012 viene ridotta dell'1% per i primi 2 anni e del 2% per quelli ulteriori di anticipo rispetto ai 62
2013	3	42 e 5 (2.205 c.s.)	41 e 5 (2.153)		
2014-2015	-	42 e 6 (2.210 c.s.)	41 e 6 (2.158)		
2016-2018	4	42 e 10*	41 e 10*		
2019-2020	4	43 e 2*	42 e 2*		
2021-2022	3	43 e 5*	42 e 5*		

(*)requisito previsto da verificare

CHIARIMENTI SULLA PENSIONE ANTICIPATA

- Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa (non utile disoccupazione e malattia non integrata dal datore di lavoro).
- La **RIDUZIONE %** per acceso alla pensione prima dei 62 anni **NON** trova applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il **previsto requisito di anzianità contributiva** (vedi tabella sopra riportata)entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

2.2 Soggetti con primo accredito contributivo dal 1.1.1996- sistema contributivo puro Prima opzione

anno	Aumento speranza di vita (mesi)	Anzianità contributiva	
		Uomini (anni e mesi)	Donne (anni e mesi)
2012	-	42 e 1 (2.188 cs)	41 e 1 (2.136 cs)
2013	3	42 e 5 (2.205 c.s.)	41 e 5 (2.153)
2014-2015	-	42 e 6 (2.210 c.s.)	41 e 6 (2.158)
2016-2018	4	42 e 10*	41 e 10*
2019-2020	4	43 e 2*	42 e 2*
2021-2022	3	43 e 5*	42 e 5*

- Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell'assicurato, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, e quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.
- Nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico nel caso di accesso alla pensione ad un'età anagrafica inferiore a 62 anni.

Seconda opzione

Anno	Anzianità contributiva minima (anni)	Aumento speranza di vita (mesi)	Età anagrafica (anni)	Età anagrafica minima con aumento (anni e mesi)	Importo minimo di pensione
2012	20	--	63	63	2,8 volte l'importo dell'AS
2013		3		63 e 3	Il più elevato tra <ul style="list-style-type: none"> • 2,8 volte l'importo dell'AS al 2012 rivalutato in base alla variazione media quinquennale del PIL; • 2,8 volte l'importo dell'AS relativo all'anno del pensionamento
2014		--		63 e 3	
2015		--		63 e 3	
2016		4		63 e 7	
2017		--		63 e 7	
2018		--		63 e 7	
2019		4		63 e 11	
2020		--		63 e 11	
2021		3		64 e 2	

3. IL SISTEMA DI CALCOLO

Dal 1 gennaio 2012 viene introdotto per tutti il sistema contributivo pro-rata, calcolato sulle anzianità maturate dal 1 gennaio 2012

Legge 214/11 (manovra Monti)	
Anzianità contributiva al 31.12.1995	Sistema applicato
Almeno 18 anni	Misto (retributivo + contributivo)
Inferiore a 18 anni	
Nessuna	contributivo

La pensione, per chi ha cominciato a lavorare prima del 1995 e a tale data aveva più di 18 anni di contribuzione avrà una pensione determinata dalla somma :

- a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, calcolata secondo il sistema retributivo: periodo di riferimento per il calcolo determinato dagli ultimi 10 anni e dagli ultimi 5 anni che si collocano prima della decorrenza della pensione.
b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, calcolata secondo il sistema contributivo costruzione del montante e applicazione del coefficiente di trasformazione legato all'età di pensionamento.

Per chi non ha 18 anni di contribuzione al 1995 si applica il sistema misto: retributivo per le anzianità maturate al 1995 e contributivo per le anzianità contributive maturate dopo il 1995.

4. Derghe all'innalzamento dell'età pensionabile e per ridurre l'impatto dell'abolizione del sistema delle quote

In via eccezionale:

- a) i **lavoratori dipendenti del settore privato** iscritti all'A.G.O. e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al **compimento del 64° anno** di età al ricorrere delle seguenti condizioni:
- possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni al 31 dicembre 2012;
- maturazione entro il 31 dicembre 2012 dei requisiti per il trattamento pensionistico previsto dal sistema delle quote

Requisiti al 31 dicembre 2012			Anno maturazione diritto (64 anni)
Età	contributi	quota	
60	36	96	2016 (64 anni di età e 40 di contributi)
61	35		2015 (64 anni di età e 38 di contributi)

- b) le **lavoratrici dipendenti del settore privato** iscritte all'A.G.O. e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento di vecchiaia alternativamente:
- al compimento del 64° anno di età, ove in possesso al 31 dicembre 2012 di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e di un'età anagrafica di almeno 60 anni.

Le predette disposizioni si applicano ai lavoratori ed alle lavoratrici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto in esame (28 dicembre 2011) svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico

Al requisito anagrafico di 64 anni, si applica l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita. Nel 2015 sarà **64 e 3 mesi**. Un ulteriore aumento è previsto nel 2016.

5. SOGGETTI CHE HANNO MATURATO IL REQUISITI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2011- vecchia normativa

Importante chiarimento: i lavoratori che hanno maturato i requisiti previgenti nel 2011 e che per effetto della finestra mobile avranno la pensione decorrente 12 o 18 mesi dopo, che perfezionano comunque nel 2012 anche i nuovi requisiti, possono richiedere la nuova pensione di vecchiaia o la nuova pensione anticipata se hanno una decorrenza più favorevole rispetto a quella prevista dalla normativa previgente.

OPZIONE DONNA- calcolo contributivo

Due le interpretazioni restrittive dell'INPS.

- L'accesso alla opzione donna con i requisiti di 57 anni di età, se lavoratrice dipendente e 58 anni di età, se con contribuzione da autonoma, continua ad applicarsi fino al 2015, a condizione **che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31.12.2015**. Per una lavoratrice dipendente privata, ad esempio, i requisiti devono essere perfezionati entro novembre 2014 per avere decorrenza nel dicembre 2015.
- Al requisito anagrafico dei 57 o 58 anni di età si applica **l'adeguamento alla speranza di vita**, pertanto, nel 2013 il requisito anagrafico sarà di 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 e 3 mesi per le autonome.

DEROGHE ALLA NUOVA NORMATIVA

Oltre a quelle già previste dalla 214/2011, il decreto milleproroghe, convertito in legge 14/2012, ha introdotto ulteriori deroghe che riportiamo

- lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo **entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge n.201 del 2011 (6 dicembre 2011)**.
- i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in **congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42**, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;

6. TRATTAMENTI PENSIONISTICI AI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI RIMPATRIATI

Nell'ottica del generale principio di armonizzazione cui si ispira la riforma i lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato rimpatriati, a decorrere dal 1° gennaio 2012, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento del requisito anagrafico di 66 anni, con conseguente applicazione degli incrementi per speranza di vita, previsto per la generalità dei lavoratori.

Resta fermo che tali lavoratori possono conseguire la pensione di vecchiaia al compimento del predetto requisito anagrafico anche in deroga ai minimi contributivi previsti dalla normativa vigente per la liquidazione del trattamento secondo le regole del sistema contributivo

Tale deroga non opera per i lavoratori extracomunitari che hanno titolo alla liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema retributivo o misto.



**PATRONATO
INCA CGIL
BERGAMO**

24122 Bergamo
Via Garibaldi 3
Tel 035-3594120

CGIL



CAMERA del LAVORO

di BERGAMO

24122 Bergamo
Via Garibaldi 3 – tel. 035 3594111
Email: Bergamo@cgil.lombardia.it
www.cgil.bergamo.it